

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 4 aprile 2013)

Relatore di maggioranza: ENZO GIANCARLI
Relatore di minoranza: MASSIMO BINCI

sulla proposta di legge n. 264

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 5 novembre 2012

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO
PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 22 marzo 2013)

Il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 22 marzo 2013 ha esaminato la proposta di legge n. 264 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale";

Visto l'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2007;

Vista la relazione di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente atto;

Ritenuto per i motivi espressi nell'allegato suddetto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

a condizione che siano inseriti gli emendamenti di seguito indicati:

- 1) articolo 2, al termine della lettera b), dopo le parole "singola rete urbana" siano aggiunte le parole "le risorse assegnate sono comprensive dell'IVA";
- 2) articolo 3, comma 1, le parole "trenta giorni" siano sostituite dalle parole "quarantacinque giorni";
- 3) articolo 3, comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" siano inserite le parole "sentiti i comuni interessati";
- 4) articolo 3 ter, comma 2, dopo le parole "le Province" siano inserite le parole "sentiti anche i comuni tenuti alla redazione del programma triennale comunale dei servizi di TPL,";
- 5) siano raccordati i tempi di cui agli articoli 3 e 4 al fine di consentire il recepimento dei programmi comunali prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei servizi;
- 6) articolo 4, comma 1, dopo le parole "per i servizi urbani" siano inserite le parole "sentiti i comuni interessati";

e con l'invito alla Giunta regionale a mettere a disposizione dei Comuni, per la redazione del Programma triennale comunale dei servizi di TPL, i servizi delle società di consulenza dalla stessa incaricate per la redazione del Programma triennale regionale dei servizi di TPL.

Il Presidente
Fabrizio Giuliani

ALLEGATO A

RELAZIONE

Attualmente il sistema di TPL regionale e locale è disciplinato dalla l.r. 45/1998 con la quale, fra l'altro, vengono ripartite le funzioni del settore fra Regione, Province e Comuni.

Nell'ambito della revisione complessiva della programmazione e gestione della materia del TPL, la Regione ha stabilito di organizzare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in ambiti territoriali ottimali ed omogenei così articolati:

- un bacino unico regionale per la programmazione integrata dei servizi automobilistici e ferroviari;
- ambiti di gestione dei servizi urbani ed extraurbani, corrispondenti agli ambiti territoriali delle province marchigiane.

La presente proposta di legge contiene pertanto disposizioni urgenti relative alla programmazione ed alla gestione del servizio di TPL regionale e locale nelle more dell'approvazione di un testo organico di disciplina dell'intero settore.

Succintamente la proposta prevede (articolo 2) che la Regione provveda all'approvazione del Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedendo le risorse da destinare ai servizi extraurbani ed urbani, redigendo i piani di servizio per il trasporto extraurbano a livello di ambiti territoriali di gestione, definendo le linee guida per la redazione dei programmi triennali comunali, il sistema tariffario ecc. Il Programma è adottato d'intesa con la Provincia competente per territorio.

I Comuni con popolazione superiore a 30.000 ab. (articolo 3) approvano i propri programmi triennali e li trasmettono alla Regione (in caso di inerzia interviene la Regione in via sostitutiva).

La Regione approva i documenti per l'affidamento dei servizi mediante gara (articolo 3 bis).

E' previsto un procedimento d'intesa fra Regione e Province (elaborazione del piano da parte della Regione, osservazioni delle Province, conferenza dei servizi, adozione del piano da parte della Regione) (articolo 3 ter).

Le Province espletano la gara ed affidano i servizi sia extraurbani che urbani con contratto per massimo 9 anni.

I contenuti della proposta di legge sono stati discussi in varie occasioni sia in sede UPI che ANCI.

Rispetto all'ultima versione della proposta si osserva:

- 1) sarebbe opportuno il coinvolgimento dei Comuni nella fase programmatoria al fine del coordinamento tra i livelli di pianificazione extraurbana ed urbana;
- 2) si rileva una tempistica dei procedimenti non corretta. I tempi previsti per l'approvazione da parte dei Comuni della propria pianificazione e soprattutto la relativa trasmissione alla Regione vanno oltre a quelli fissati per la pubblicazione da parte delle Province dei bandi di gara a livello di bacino che dovrebbero includere i contenuti di detta pianificazione urbana. Vanno perciò ridefiniti e coordinati i tempi di cui agli articoli 3 e 4;
- 3) al di là del suddetto errore temporale, manca la previsione di quale soggetto operi il raccordo tra la pianificazione extraurbana, definita dalla Regione nel Programma triennale, e quella urbana approvata dai Comuni (che si limitano alla trasmissione del proprio Programma in Regione), né in quale fase della procedura esso avvenga. Quest'ultimo aspetto rappresenta una grossa lacuna, visto che uno degli obiettivi della legge è realizzare una maggiore sinergia ed integrazione tra urbano ed extraurbano, con particolare riguardo al fatto che sono le Province poi a dover indire le gare integrate;
- 4) inoltre poiché appare troppo ridotto il tempo previsto all'articolo 3 per l'approvazione da parte dei Comuni del programma triennale dei servizi di TPL comunali (trenta giorni che andrebbe portato ad almeno 60 giorni) la revisione delle tempistiche dovrebbe tenere conto di tale esigenza;
- 5) sempre all'articolo 3 andrebbe previsto che i Comuni nella redazione del Programma triennale dei servizi di TPL comunali, possono avvalersi della collaborazione delle società di consulenza individuate dalla Regione per la redazione del Programma triennale regionale dei servizi di TPL;
- 6) nell'articolo 3, comma 2 (dopo le parole "di cui al comma 1") e nell'articolo 4, comma 1 (dopo le parole "per i servizi urbani"), va inserito "sentiti i Comuni interessati".

Infine dal punto di vista finanziario è opportuno prevedere che la Regione nel suo contributo per la gestione dei servizi comprenda anche l'IVA che oggi, solo per i Comuni, è a carico degli stessi.

Altre osservazioni più generali elaborate dall'UPI potranno essere valutate in Assemblea.

Testo proposto**Art. 1**
(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, disciplina la programmazione e la gestione del trasporto pubblico regionale e locale in attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino del settore.

Art. 2

(Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di consentire il raggiungimento di economie di scala e massimizzarne l'efficienza, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono organizzati in un unico bacino regionale di programmazione articolato in ambiti territoriali di gestione coincidenti con le circoscrizioni delle Province.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), approva il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che comprende, in particolare:

- a) le risorse, distinte per anno, da destinare all'esercizio dei servizi minimi ferroviari;
- b) le risorse, distinte per anno, da destinare all'esercizio dei servizi minimi automobilistici, con la specificazione del riparto per ambiti territoriali di gestione e, per ogni ambito, per rete extraurbana e singola rete urbana;
- c) gli interventi di programmazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario;
- d) il piano dei servizi di trasporto pubblico automobilistico extraurbano a livello di ambiti territoriali di gestione;
- e) le linee di indirizzo per la predisposizione dei Programmi triennali comunali di cui all'articolo 3, comma 1, e l'indicazione delle produzioni chilometriche da prevedersi, cui sono riferite le risorse per servizi minimi di cui alla lettera b);
- f) l'individuazione delle aree a domanda debole e delle tipologie di servizio più idonee per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità per tali aree;
- g) gli interventi finalizzati a favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria;
- h) le risorse, distinte per anno, da destinare agli investimenti;

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, disciplina la programmazione e la gestione del trasporto pubblico regionale e locale ~~in attesa~~ **nelle more** dell'approvazione della legge regionale di riordino del settore.

Art. 2

(Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di consentire il raggiungimento di economie di scala e massimizzarne l'efficienza, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono organizzati in un unico bacino regionale di programmazione articolato in ambiti territoriali di gestione coincidenti con ~~le circoscrizioni delle Province~~ **il territorio di ciascuna Provincia**.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ~~la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL)~~ **l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale**, approva il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che comprende, in particolare:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*
- g) *identica*
- h) *identica*

- i) il sistema tariffario da applicare per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico;
- j) le innovazioni nell'organizzazione del monitoraggio dei servizi;
- k) gli obiettivi di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

3. Il Programma in ordine a quanto previsto alla lettera d) del comma 2 è approvato d'intesa con la Provincia competente per territorio. Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro quarantacinque giorni dalla richiesta, il Programma è comunque approvato dalla Giunta regionale anche con riguardo alla lettera d).

Art. 3

(Trasporto pubblico locale in ambito comunale)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 2, comma 2, i Comuni capoluogo di provincia e gli altri Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, o sede, non decentrata, di università, approvano il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), e lo trasmettono, nei successivi quindici giorni, alla struttura organizzativa regionale competente.

2. Il servizio di trasporto pubblico locale dei Comuni che non rientrano nella previsione di cui al comma 1, è regolato dal Programma triennale di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Qualora i Comuni non ottemperino, nei termini previsti, alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida, in sostituzione del Comune inadempiente, approva il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale.

i) *identica*

j) *identica*

k) *identica*

3. Il Programma, in ordine a quanto previsto alla lettera d) del comma 2, è ~~approvato~~ **adottato** d'intesa con la Provincia competente per territorio. ~~Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro quarantacinque giorni dalla richiesta, il Programma è comunque approvato dalla Giunta regionale anche con riguardo alla lettera d)~~ **secondo le modalità di cui all'articolo 3 ter.**

Art. 3

(Trasporto pubblico locale in ambito comunale)

1. Entro ~~trenta~~ **quarantacinque** giorni dall'approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 2, comma 2, i Comuni capoluogo di provincia e gli altri Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, o sede, non decentrata, di università, approvano il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), e lo trasmettono, nei successivi quindici giorni, alla struttura organizzativa regionale competente, **che provvede ad inviarlo alla Provincia competente per territorio.**

2. Il servizio di trasporto pubblico locale dei Comuni che non rientrano nella previsione di cui al comma 1, è regolato dal Programma triennale di cui all'articolo 2, comma 2, **sentiti i Comuni interessati.**

3. Qualora i Comuni non ottemperino, nei termini previsti, alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, ~~previa diffida, in sostituzione del Comune inadempiente, approva il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale~~ **ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e previa diffida, interviene in via sostitutiva approvando il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale.**

Art. 3 bis

(Competenze della Giunta regionale in materia di affidamento dei servizi)

1. Nel rispetto della normativa europea e statale la Giunta regionale:

- a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, previo parere del CAL, lo schema del disciplinare

di gara, del capitolato d'appalto e del contratto per l'affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, urbano ed extraurbano, di cui all'articolo 4;

- b) entro dodici mesi dalla data di approvazione del Programma di cui all'articolo 2, comma 2, avvia le procedure di affidamento del servizio ferroviario.

Art. 3 ter

(Procedimento dell'intesa)

1. Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, la Giunta regionale elabora una proposta di piano dei servizi di trasporto pubblico automobilistico extraurbano e la trasmette alle Province.

2. Le Province, sentiti i Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, presentano eventuali osservazioni e modifiche.

3. La Giunta regionale, nei successivi quindici giorni, adotta una delle seguenti determinazioni:

- a) nell'ipotesi di recepimento delle osservazioni e modifiche presentate dalle Province competenti per territorio, adotta il piano dei servizi di trasporto pubblico extraurbano ai fini dell'approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) nell'ipotesi di non accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e modifiche di cui al comma 2, indice, entro i successivi quindici giorni, apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le Province interessate.

4. In sede di conferenza di servizi i soggetti partecipanti, motivando gli elementi di dissenso, formulano specifiche indicazioni e proposte necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa.

5. Se, anche all'esito della conferenza di servizi di cui al comma 4 l'intesa non è raggiunta, il piano dei servizi di trasporto pubblico automobilistico extraurbano, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2, è comunque adottato dalla Giunta regionale.

Art. 4

(Affidamento dei servizi)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale:

Art. 4

(Affidamento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico regionale e locale)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale:

- a) entro tre mesi dalla data di approvazione del Programma di cui all'articolo 2, comma 2, avvia le procedure di affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, congiuntamente per i servizi urbani ed extraurbani, negli ambiti territoriali di gestione, mediante pubblicazione dei bandi di gara;
- b) entro dodici mesi dalla data di approvazione del Programma di cui all'articolo 2, comma 2, avvia le procedure di affidamento del servizio ferroviario.

2. Il contratto di servizio di trasporto pubblico è stipulato congiuntamente dalla Regione e dalla Provincia competente per territorio.

3. Nel rispetto della normativa europea e statale, la durata dei contratti è fissata in nove anni per i servizi automobilistici e in dodici anni per i servizi ferroviari.

Art. 5
(Norme finali)

1. In base all'articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), la Regione, le Province e i Comuni di cui all'articolo 3, comma 1, esercitano il controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di servizio di trasporto pubblico regionale e locale mediante verifiche periodiche sulla qualità del servizio erogato, secondo quanto previsto dal contratto di servizio.

2. Dalla data di entrata in vigore della presen-

- ~~a) entro tre mesi dalla data di approvazione del Programma di cui all'articolo 2, comma 2, avvia le procedure di affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, congiuntamente per i servizi urbani ed extraurbani, negli ambiti territoriali di gestione, mediante pubblicazione dei bandi di gara;~~
- ~~b) entro dodici mesi dalla data di approvazione del Programma di cui all'articolo 2, comma 2, avvia le procedure di affidamento del servizio ferroviario.~~

1. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione del Programma di cui all'articolo 3, comma 1, le Province, nel rispetto degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 bis, avviano le procedure di affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, congiuntamente per i servizi urbani ed extraurbani, negli ambiti territoriali ottimali, mediante pubblicazione dei bandi di gara.

2. Il contratto di servizio di trasporto pubblico è stipulato ~~congiuntamente dalla Regione e dalla~~ Provincia competente per territorio **congiuntamente alla Regione.**

3. Nel rispetto della normativa europea e statale, la durata **massima** dei contratti è fissata ~~in~~ **fino a** nove anni per i servizi automobilistici e ~~in~~ **fino a dieci** anni per i servizi ferroviari.

Art. 4 bis
(Norma transitoria)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, i contratti di servizio in scadenza al 30 giugno 2013 sono prorogati fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 4, e comunque fino al 31 dicembre 2013.

Art. 5
(Norme finali)

~~1. In base all'articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), la Regione, le Province e i Comuni di cui all'articolo 3, comma 1, esercitano il controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di servizio di trasporto pubblico regionale e locale mediante verifiche periodiche sulla qualità del servizio erogato, secondo quanto previsto dal contratto di servizio.~~

2. Identico

te legge o degli atti in essa previsti cessano di avere applicazione le disposizioni legislative regionali con essi rispettivamente incompatibili.

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico